SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1010-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINAZZOLI)

Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Tunisi il 16 maggio 1979

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione di cui al disegno di legge in esame riproduce, in linea generale, le clausole aggiornate del modello predisposto a suo tempo dal Comitato fiscale dell'OCSE, ma contiene particolari specificazioni suggerite dalla esigenza di tener conto di una diversità di situazioni economiche esistenti nei due Paesi contraenti, nonchè della volontà dell'Italia di garantire — anche per questa via — una intensificazione dell'interscambio commerciale ed un più stretto rapporto di amicizia con la Tunisia.

La materia che ha richiesto — per una equa composizione delle reciproche esigenze — l'impegno maggiore è quella relativa alla tassazione di quelle categorie di redditi (dividendi, interessi e *royalties*) che hanno, normalmente, un cospicuo contenuto economico. La soluzione raggiunta prevede la tassazione definitiva nel paese di residenza del percipiente, ma ammette un'imposizione fiscale anche nello Stato in cui il reddito si produce in una misura che va dal 12 per cento al 15 per cento.

Una accettabile soluzione di compromesso è stata raggiunta anche per quanto attiene alla tassazione degli emolumenti corrisposti ai pubblici dipendenti di uno dei due Stati contraenti, che esercitano funzioni nell'altro Stato.

In generale, il metodo adottato per ovviare alla doppia imposizione è, per entrambi i contraenti, quello dell'« imputazione ordinaria ». Peraltro, tenendo conto che la Tunisia è da considerarsi Paese in via di sviluppo, è prevista una clausola di « *matching credit* », che favorisce l'imputazione di imposte dovute anche quando non siano esigibili dal debitore, in tutto o in parte, in base a provvedimenti di incentivazione di attività produttive.

Complessivamente, la Convenzione costituisce uno strumento di notevole e positivo significato e pertanto si raccomanda l'autorizzazione alla sua ratifica.

MARTINAZZOLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Tunisi il 16 maggio 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della Convenzione stessa.